



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' di DORGALI - APS -
Iscritta nel Registro Regionale APS al n°302/sez.I
Via Umberto n. 45 - 08022 - Dorgali -
telefono: 345 6123580 - 333 1947298 - email: universidedorgali@email.com
Codice Fiscale: n. 93026460910

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 6 giugno 2019

• Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

- Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’associazione non riconosciuta denominata “**Università della Terza Età di Dorgali**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Dorgali, attualmente in Via Umberto, n°45. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Dorgali non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera nel territorio del Comune di Dorgali e in quelli vicini.
- L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie nei Comuni vicini.
- L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”

- A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “**Università della Terza Età di Dorgali - APS**”.
- L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro (art.21 c.1 CTS – Atto Costitutivo e Statuto), e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione ha lo scopo di promuovere le seguenti attività:

- a) Promozione sociale, culturale e civile dei soci, in particolare gli anziani e le persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, mediante l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, predisponendo ed attuando iniziative concrete;

- b) A favorire la conoscenza, la valorizzazione della lingua e del patrimonio storico, artistico, sociale, economico ed ambientale della realtà dorgalese e della Sardegna;
- c) A promuovere ogni intervento utile per la comunità locale, e iniziative di carattere socio-culturali in collaborazione con l'amministrazione comunale di Dorgali e/o con le altre associazioni di volontariato e di promozione sociale esistenti;
- d) A coltivare interessi culturali nel tempo libero, con particolare riferimento all'anziano;
- e) Organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità e su problemi di interesse generale o locale;
- f) Al sostegno, alla collaborazione e alla elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le altre realtà del terzo settore, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per le persone, specie per gli anziani;
- g) Alla promozione di stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo.

Art. 4 - Attività

- Per raggiungere le sue finalità l'Associazione intende promuovere e gestire le seguenti attività:
 - a) Incontri e dibattiti volti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
 - b) Svolgere un servizio culturale destinato ai cittadini anziani e, più in generale, a coloro che desiderano occupare il proprio tempo libero frequentando corsi di studio e di aggiornamento partecipando ad attività culturali di vario genere;
 - c) Una sala di lettura e svago, dotata di biblioteca e mezzi multimediali, ove le persone possano consultare libri, ascoltare brani musicali o vedere proiezioni di film;
 - d) Corsi e lezioni su temi culturali, artistici, culinari, scientifici, ambientali e simili;
 - e) Viaggi e soggiorni turistici come momenti di socializzazione e di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
 - f) Zone ortive, come mezzo per l'impiego del tempo libero e come strumento educativo delle persone, con particolare attenzione alla coltivazione delle erbe officinali e prodotti biologici;
 - g) Attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita, favorendo la partecipazione a tutto il pubblico in generale;
 - h) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- Quadro normativo di riferimento (art.3 CTS – Norme applicabili) (art.21 c.1 CTS – Atto Costitutivo e Statuto): l'attività è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nell'annesso Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, tra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 cosiddetto "Codice del Terzo Settore" come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante "interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età in Sardegna".
- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
- 4 – Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato di beni immobili;

- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) amministrare o gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'associazione.

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Soci

- 1 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale, gli altri tipi di enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che si impegnano a partecipare alle attività sociali.
- 2 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art.35 Codice del Terzo Settore (cioè 7).
- 3 – Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 5 – I soci aderenti all'associazione di distinguono in: **a) Soci fondatori; b) Soci onorari; c) Soci ordinari.**
- 6 – Sono soci fondatori i cittadini che hanno partecipato in prima istanza alla costituzione dell'associazione; essi hanno provveduto, contestualmente alla costituzione dell'associazione, alla nomina del primo consiglio direttivo. Essi partecipano di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione.
- 7 - Sono soci onorari i cittadini italiani e/o stranieri che per professionalità, competenza, esperienza acquisita e particolari benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed alla efficacia dell'associazione. Essi partecipano di diritto alle assemblee dell'associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
- 8 - Sono soci ordinari i cittadini italiani e/o stranieri che, condividendone gli obiettivi, chiedono di aderire all'associazione e ne ottengano il consenso da parte del consiglio direttivo col rilascio della tessera nominativa; con ciò sono abilitati alla fruizione dei corsi e/o laboratori, o altre attività didattiche, purché in regola con il pagamento delle eventuali quote di partecipazione stabilite. Essi hanno diritto di partecipare alle assemblee dell'associazione.

Art. 7 - Procedura di ammissione

- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza effettuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art.21, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS, altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.
- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata nel libro degli associati.
- L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può chiedere al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

- Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
 - b) Partecipare in Assemblea con diritto di voto attivo e, per i soli soci maggiorenni, il diritto di elettorato passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
 - c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d) Formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente statuto;
 - e) Prendere visione dei bilanci e dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota

associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, comma 2, del presente Statuto.

- Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- La qualità di socio si perde per: a) recesso; b) decadenza; c) esclusione; d) morte.
- Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, senza obbligo di motivazione e senza vincoli particolari di forma o di preavviso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto immediato.
- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo può escludere i soci che:
 - a) Non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) Tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
 - c) In qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.
- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento, da parte dei soci, delle funzioni attribuite ad essi in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente statuto si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo (art.2 CTS, Principi generali); parimenti a titolo gratuito si intende qualsiasi attività prestata dai soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'associazione.

• Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) - L'Assemblea dei soci; b) - Il Consiglio Direttivo; c) - Il Presidente; d) - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito dall'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci: modalità di convocazione e funzionamento

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere inviata a tutti gli aventi diritto tramite email, o altro mezzo informatico similare (es. SMS, Whatsapp, ecc.) o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverlo in maniera informatica o che indichino la loro indisponibilità a riceverlo attraverso tali mezzi. I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo nella sede dell'associazione, nonché essere presenti nella pagina principale del sito web, almeno venti giorni prima della data di convocazione e dovranno contenere: le indicazioni della data, ora e luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria: competenze e quorum

- È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- d) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - e) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria: competenze e quorum

- Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria si potrà indire un'Assemblea Straordinaria. I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e per la sua regolare costituzione sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria.
- L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
 - a) Approvazione di eventuali modifiche al presente Statuto;
 - b) Approvazione di modifiche del Regolamento Interno allegato allo Statuto;
 - c) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, mentre in seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri:
 - Il Presidente; - Il Vicepresidente; - Il Segretario; - Il Tesoriere; - più altri 3 (tre) componenti.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di creare al proprio interno una struttura operativa che, al di fuori delle funzioni canoniche associabili ad ognuna delle figure anzidette, garantisca la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività nell'interesse dei soci. Secondo tale principio, ed in relazione a particolari esigenze operative, il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di altri soci che vi aderiscano volontariamente, demandando agli stessi specifici compiti in coerenza al programma previsto dallo stesso Consiglio Direttivo.
- Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra i soci; essi durano in carica 3 (tre) anni, e sono rieleggibili. Il criterio e le modalità da adottare per la presentazione delle candidature e per le elezioni del Consiglio Direttivo sono riportate in uno specifico capitolo del Regolamento, associato al presente Statuto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante messaggio inviato a tutti i membri tramite email, o altro mezzo informatico simile (es. SMS, Whatsapp, ecc.); il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; detto documento viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente e letto ai componenti del Consiglio per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. Nel caso in cui l'approvazione di una delibera necessiti di votazione su argomenti interni al Consiglio Direttivo, deve essere riportato in forma estesa il nominativo dei membri che si siano dichiarati favorevoli e contrari al tema su cui deliberare, esponendo le motivazioni apportate in merito da ciascuno di essi.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Attuare le delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
 - b) Organizzare le attività sociali;
 - c) Redigere e approvare i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
 - f) Nominare i delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
 - g) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) Deliberare la convocazione dell'Assemblea e la predisposizione dell'ordine del giorno;
 - j) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- La carica di Consigliere si perde per:
 - Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - Soprarrunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.4, del presente Statuto;
 - Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

- Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente e il Vice Presidente

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente ha durata triennale e decade contemporaneamente al Direttivo che lo ha eletto; inoltre, la sua nomina può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: **a)** - Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; **b)** - Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; **c)** - Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; **d)** - Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente: svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 21 – Il Segretario

- Il Segretario svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.
- In particolare provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei registri sociali, dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla gestione del protocollo nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'Associazione.

Art. 22 – Il Tesoriere

- Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Egli può esprimere il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci che comportino esborsi da parte dell'Associazione.
- Il parere del Tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria nelle decisioni che comportino impegni di spesa.
- In particolare egli provvede: **a)** Alla elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; **b)** All'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente; **c)** Alla esazione delle quote sociali; **d)** Ai pagamenti verso terzi creditori dell'Associazione; **e)** Alla gestione di un fondo per le spese minute, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, e destinato ai pagamenti per contanti per spese di modesta entità.

Art. 23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci esperti in materia amministrativa e contabile.

- In caso di indisponibilità dei soci a ricoprire la suddetta carica, l'Assemblea nomina (uno o più) esperti estranei all'Associazione, secondo i requisiti professionali di cui all'art. 2397 C.C. e seguenti, fissando contestualmente il compenso annuo ad essi spettante.
- I membri effettivi nominano un loro presidente che deve essere preferibilmente iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.
- I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
- Di ciascuna delle verifiche da essi fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli interessati.

I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: **a)** Il libro dei soci; **b)** Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; **c)** Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; **d)** Il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito dall'Assemblea.

Rapporti esterni dell'Associazione

Art. 25 – Rapporti con soggetti pubblici e privati: L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 26 – Convenzioni: Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente il quale decide sulle modalità di attuazione.

Art. 27 – Dipendenti e collaboratori: L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità alle norme del Terzo Settore.

Art. 28 - La responsabilità civile verso terzi: **a)** - L'Associazione risponde, con il suo patrimonio, dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati; **b)** - L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi direttivi da responsabilità civili derivanti dallo svolgimento della loro funzione nell'interesse dell'Associazione.

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: **a)** Quote associative; **b)** Contributi pubblici e privati; **c)** Donazioni e lasciti testamentari; **d)** Rendite patrimoniali; **e)** Attività di raccolta fondi; **f)** Rimborsi derivanti da convenzioni con le

pubbliche amministrazioni; g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 31 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi quelli di proprietà dei soci o di Terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

Art. 32 – Gestione dei fondi

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso Istituti di credito con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. I pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo bonifico bancario o con assegno circolare o bancario; per le spese minute si potrà provvedere mediante attingimento da un fondo cassa, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, e destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità.

Art. 33 - Bilancio di esercizio

- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, ad altri ETS, previo parere RUNTS (art.49 c.1 e 2 CTS – estinzione o scioglimento dell'ente), che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso di fondi residui saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale (art.9 CTS – devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).

Disposizioni finali

Art. 35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 36 - Allegati

Al presente Statuto è allegato il Regolamento interno, che fa quindi parte integrante dello stesso.

Dorgali, 6 giugno 2019